

DETERMINA

Oggetto: Parco archeologico di Sibari. Determina di approvazione proposta di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto la predisposizione e l'attuazione di un progetto volto alla valorizzazione dei profili culturali del processo di produzione dell'olio EVO derivante dalle olive presenti all'interno dell'area di competenza del Parco archeologico di Sibari e nomina RUP.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt. 6, 111 e 115, che, nel disciplinare la valorizzazione quale esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, stabilisce che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta e che a tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati, riconoscendone la finalità di solidarietà sociale;

VISTO l'art.120 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare il comma 4 dell'art. 134, laddove si legge che "L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DM del 19 dicembre 2012 rubricato "approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate";

VISTA la nota circolare n. 17461 del 9.06.2016 dell'Ufficio Legislativo del Mibact, che reca indirizzi applicativi in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali;





VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il «regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTO il d.M. 28.1.2020 recante «articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura» con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Parco archeologico di Sibari, Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il d.M. 28.1.2020 recante «modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale», che, tra l'altro, assegna al nuovo istituto autonomo Parco archeologico di Sibari i seguenti immobili:

- 1) Museo nazionale archeologico della Sibaritide Cassano all'Ionio -Cosenza;
- 2) Museo Archeologico Nazionale di Amendolara Cosenza;
- 3) Parco Archeologico della Sibaritide Cassano all'Ionio Cosenza;

VISTO il decreto dirigenziale in data 30 ottobre 2020, rep. n. 725 della Direzione Generale Musei con il quale il dottor Filippo Demma è stato nominato Direttore del Parco archeologico di Sibari (d'ora in poi Parco); **VISTA** la Determinazione ANAC n. 4 del 2011 e le FAQ pubblicate sul relativo sito istituzionale, in base alla quale i contratti di "sponsorizzazione tecnica" sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di richiedere il CIG;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 43, co. 4, del D.P.C.M. 2.12.2019, N. 169, attribuisce al Direttore, tra gli altri, il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;
- il Parco, in armonia con gli obiettivi di valorizzazione e miglioramento dell'offerta al pubblico, ha tra i suoi obiettivi la tutela, il restauro e la valorizzazione del proprio patrimonio ai sensi e per gli effetti del combinato di cui agli artt. 111 e 6 del DLGS 42/2004 s.m.i.;
- è stata trasmessa a mezzo PEC in data 15/11/2023 dalla società La Molazza sas di Minisci E. & C, acquisita a prot.n. 3696-A la proposta di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto la predisposizione e l'attuazione, di intesa con il Parco, di un progetto volto alla valorizzazione dei profili culturali del processo di produzione dell'olio EVO derivante dalle olive presenti all'interno dell'area di competenza del Parco; Nella proposta in particolare si manifesta l'intento di realizzare:
- a) un progetto culturale che miri, attraverso un programma informativo connesso all'intera filiera della produzione dell'olio alla divulgazione dell'evoluzione storica della tecniche di coltivazione, sia ai visitatori
- produzione dell'olio, alla divulgazione dell'evoluzione storica delle tecniche di coltivazione, sia ai visitatori del Parco che attraverso il coinvolgimento delle scuole, tramite modalità da definire congiuntamente, per la conoscenza di un prodotto che ancora oggi racconta l'attenzione e la cura che gli antichi avevano per il loro ambiente vitale;
- b) la produzione dell'olio EVO ed in particolare allo svolgimento delle seguenti attività: trasformazione e confezionamento in olio EVO che resterà a totale disposizione del Parco;
- c) un programma informativo relativo alla produzione dell'olio, divulgandone l'evoluzione storica e le tecniche di coltivazione anche attraverso il coinvolgimento della associazione Confagricoltura;
- nell'area del Parco archeologico di Sibari sono coltivate piante di olivo, testimoni dell'importanza storica, culturale ed economica che ha da sempre caratterizzato il territorio della Sibaritide fin dall'antichità;
- il Parco, in considerazione della importante valenza paesaggistica del sito, imprescindibile per la sua naturale interrelazione tra vegetazione e manufatti storici, intende realizzare un progetto culturale che miri a integrare la fruizione dell'area archeologica con un utilizzo ecologicamente corretto dei prodotti derivanti dalle piante di olivo e diffondere la conoscenza e i valori propri legati alla produzione dell'Olio Extra Vergine di Oliva ("EVO");





- ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 il valore del presente contratto è di importo inferiore ai 40.000 euro;

DETERMINA

- 1. di ritenere la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;
- 2. di avocare a sé la funzione di Responsabile Unico di Progetto;
- 3. di approvare la proposta di sponsorizzazione tecnica di cui sopra ritenendola meritevole di approvazione in quanto le iniziative descritte sono coerenti con la propria mission e si mostrano funzionali alla soddisfazione del prioritario interesse pubblico della valorizzazione del patrimonio culturale obiettivo precipuo delle funzioni del Parco;
- 4. di avviare le procedure finalizzate alla stipula del contratto di sponsorizzazione tecnica a condizione che siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, tutela ambientale e sicurezza dei visitatori;
- 5. verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia;
- 6. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco archeologico di Sibari;
- 7. di pubblicare nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 del sito di questo Istituto.

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Dott. Filippo Demma

